

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	887
PRESIDENTE	887, 889
	890, 891, 892, 893, 896
BREGANZE, <i>Relatore</i>	888, 889
	890, 891, 892, 893
COMANDINI	889, 894, 895
KUNTZE	889, 891
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	890, 891, 893, 894
SCHIAVETTI	890, 894, 896
PENNACCHINI	892, 895
PINNA	893, 894, 895
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	895, 896
MIGLIORI	895
ZOBOLI	895

La seduta comincia alle 9,40.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di

giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

I colleghi ricordano che la Commissione già scelse come testo base della discussione il disegno di legge governativo e che nell'ultima seduta si arrivò all'approvazione dell'articolo 14.

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 15:

CAPO II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

ART. 15.

Consiglio nazionale: composizione.

« È costituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto da giornalisti professionisti eletti in ragione di uno per ogni Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine, nonché da tre pubblicisti, eletti dai pubblicisti membri dei detti Consigli regionali o interregionali di tutta Italia, riuniti in assemblea plenaria, a maggioranza assoluta di voti.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

I Consigli e l'assemblea dei pubblicisti devono essere convocati almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio Nazionale in carica ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento del secondo comma:

« Sostituire il 2°) comma con il seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto da giornalisti dei due elenchi, eletti dalle assemblee regionali o interregionali, in ragione di uno per ciascun elenco per ogni Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine ».

Inoltre ha proposto di trasferire il 3°) e il 4°) comma nelle « Norme di attuazione » e nel quarto comma di sostituire le parole: « i Consigli e l'Assemblea dei pubblicisti », con le parole: « le Assemblee ».

Abbiamo poi alcune nuove proposte di emendamenti, del Relatore onorevole Breganze:

a) al secondo comma, parallelamente a quanto previsto nell'articolo 2 per il Consiglio regionale, si propone di sostituire come segue la parte finale del comma: « in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni consiglio regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi »;

b) al terzo comma, considerando che taluni criteri per l'elezione appaiono contenuti anche nell'articolo 2, si suggerisce di sostituire il comma come segue: « L'elezione avviene a norma degli articoli 2 e seguenti, per quanto applicabili »;

c) al quarto comma, per maggiore chiarezza e semplicità, si suggerisce di aggiungere alla fine: « L'elezione può avvenire nella stessa assemblea indetta per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale »;

d) vedere se sia da introdurre, con un quinto comma, una norma riguardante i reclami contro le elezioni, parallelamente a quanto previsto nell'articolo 7 per i consigli locali.

Il relatore ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BREGANZE, Relatore. I pazienti ed attenti colleghi che hanno avuto la bontà di leggere il testo predisposto dal Comitato ristretto, avranno notato come in parallelo con quanto si era previsto per il consiglio locale — dico così semplicemente, perché si tratterebbe dei Consigli regionali e interregionali — si era deciso di far luogo anche in sede di Consiglio nazionale alla nomina di un delegato dei professionisti e di uno dei pubblicisti. Ricordano pure i colleghi che in una passata seduta si è modificata la proporzione del comitato ristretto, portandola a sei e tre: praticamente

un doppio numero dei professionisti in rapporto ai pubblicisti. Quindi mi parrebbe che il testo precedentemente studiato dal comitato ristretto per il consiglio nazionale non possa più rimanere, altrimenti si verrebbe a creare una disparità che non ha ragione di essere.

Di qui la mia proposta che ogni consiglio locale elegga due professionisti e un pubblicista per il consiglio nazionale, invece di adottare la misura pari.

A questo punto sorge una questione che è stata prospettata a suo tempo anche con un emendamento del collega Bologna. Non so se il collega insista su questa sua tesi, ma mi corre l'obbligo di ricordarla in questa sede, anche se ne ho già fatto cenno nella relazione riassuntiva alla ripresa dei nostri lavori. È il caso di mantenere questa rappresentanza pari oppure stabilire una certa proporzione? Di questa stessa tesi si era fatta portavoce la stampa romana, facendo presente come alcuni ordini locali e segnatamente quelli di Roma e di Milano avessero una tale quantità di giornalisti, che una parità tra i diversi settori non sarebbe giusta.

Per cui, tanto per dare l'avvio a questo punto, per quanto è il caso, il collega Bologna nel suo emendamento diceva che ciascuna assemblea regionale o interregionale integra il Consiglio eleggendo giornalisti professionisti o pubblicisti in ragione di uno per mille iscritti o frazione di mille oltre i primi mille. Il discorso è questo, e prego i colleghi di prestarmi attenzione: se è il caso che noi introduciamo o meno questa proporzionalità, salvo precisarne il modo, o se viceversa è buono il principio di lasciare impregiudicato questo punto e di conservare la rappresentanza pari per ogni regione o interregione che esprime questo delegato. Questo è il punto più impegnativo di questo articolo. Do adesso ragione perché avrei suggerito alcuni altri ritocchi al testo suggerito dal Comitato ristretto. Nel terzo comma il Comitato ristretto mentre, secondo me, assai opportunamente, diceva che varrebbe la pena che certe disposizioni andassero a finire a norma di attuazione, dato il loro carattere evidentemente regolamentare, non si discostava dal testo governativo circa l'articolo di riferimento, e cioè lasciava fermo il rinvio agli articoli 3 e seguenti.

A mio avviso, pregherei i colleghi di dirmi se ho ragione o torto: mi pare più giusto partire dall'articolo 2 come norma di rinvio e far luogo alle elezioni. Come terza osservazione avrei da sollevare il dubbio che dovessero i giornalisti riunirsi in sede locale o in assemblea nazionale, l'una per votare in sede

locale e l'altra in sede nazionale. Per evitare questa possibile dubbio, mi ero permesso di suggerire un eventuale comma in cui si dica della possibilità che la stessa assemblea elegga doppia serie di rappresentanti sia per la sede locale che per la sede nazionale. Data la impossibilità di muovere tanta gente e che la scadenza è triennale sarebbe un risparmio di tempo e di spese concentrare in un'unica assemblea e in un'unica elezione.

Per quanto riguarda i Consigli locali, per le elezioni, è previsto che ci sia la possibilità di reclami per errori o per altre cose, che in tutti i casi umani, possono verificarsi in sede elettorale. In sede locale prevedevamo un giudizio da parte del Consiglio nazionale. Prevediamo che sia lo stesso Consiglio nazionale ad essere giudice delle elezioni dei propri componenti e prevediamo che sia un altro organo costituzionale che lo giudichi. Io propenderei che lo stesso Consiglio nazionale sia giudice della validità delle elezioni dei propri componenti.

Io mi rimetto alla cortesia dei colleghi per poter trovare una soluzione a questo argomento. E chiudo: Vorrei dire — mi scusino con questa parentesi che poi non c'entra col testo dell'articolo — sarà questo articolo 15, quello delle cariche del Consiglio nazionale, quello della laurea che daranno luogo a una certa necessità di discussione, mentre fortunatamente, molti altri articoli si approveranno con notevole velocità, per cui sono convinto che in un non tanto lungo lasso di tempo il disegno di legge potrà essere approvato.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo dinanzi, onorevoli colleghi, all'emendamento proposto dal Comitato ristretto ed a quello suggerito dal Relatore Breganze, evidentemente sostitutivo del primo.

Poiché sono presenti alla seduta i componenti del Comitato ristretto, domando se essi aderiscano all'emendamento del relatore onorevole Breganze, che era tra i componenti del comitato; in caso contrario si dovrà porre in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, ed eventualmente quello Breganze qualora venisse respinto dalla Commissione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

COMANDINI. A nome del Comitato ristretto aderisco senz'altro alla sostituzione, per così dire, dell'emendamento Breganze a quello proposto dal Comitato ristretto per le ragioni già illustrate dall'onorevole Relatore e sulle quali non intendo tornare.

Sono cioè favorevole a che la votazione avvenga sull'emendamento Breganze, che può

essere da me condiviso in quanto stabilisce la proporzione di due a uno, cioè la medesima da noi fissata quando abbiamo discusso sull'articolo che si riferisce alle rappresentanze locali.

Più delicata invece è la questione della proporzionalità in rapporto al numero degli iscritti. In linea astratta e di principio evidentemente più ci si accosta al criterio della proporzionalità effettiva, e meglio è; rimarrà da vedere se converrà adottare il criterio della proporzionalità suggerita dal collega Bologna, da cui tuttavia derivano inconvenienti di ordine pratico come potrebbe essere quello di una prevalenza assolutamente schiacciante sugli altri Consigli locali di quelli, più numerosi, di Roma e di Milano. Ciò nonostante dichiaro subito che sono favorevole alla introduzione di un certo sistema di proporzionalità.

Quanto al cambiamento del riferimento relativo al terzo comma dell'articolo 15 devo dire che è perfettamente esatto e quindi aderisco senz'altro a questo suggerimento. Aderisco anche al criterio dell'unica assemblea e sono d'accordo col collega Breganze quando dice che, per risolvere il problema del *quis custodiet custodes?*, il quale sorge inevitabilmente tutte le volte che al vertice di una certa organizzazione siede un collegio sul quale è difficile stabilire chi eserciti la sua vigilanza e il suo controllo per il rispetto dell'autonomia dell'ordine, sia opportuno demandare al Consiglio nazionale il giudizio sulle illegalità o irregolarità relative alla posizione dei suoi componenti.

KUNTZE. Mi associo perfettamente al punto di vista espresso dal collega Comandini.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Kuntze si è dichiarato in sostanza d'accordo con il pensiero espresso dall'onorevole Comandini, mi pare che si potrebbe dire che il collega Comandini ha espresso il pensiero del Comitato ristretto.

Penso, inoltre, che il collega Breganze potrebbe — qualora lo ritenesse opportuno — modificare il suo emendamento nel senso suggerito dall'onorevole Comandini.

BREGANZE, Relatore. Se non erro, l'onorevole Comandini dà soltanto un suggerimento per trovare il modo come stabilire un sistema di proporzionalità.

COMANDINI. Esattamente: vedere se sia o meno il caso di introdurre il sistema di proporzionalità suggerito dall'onorevole Bologna. Ripeto che sono in linea di massima favorevole all'introduzione di un sistema di proporzionalità, pur prospettandomi l'opportunità che siano adottate misure per impe-

dire che i due centri di Roma e di Milano schiaccino con la loro maggioranza gli altri consigli.

BREGANZE, *Relatore*. Confesso che condivido le preoccupazioni dell'onorevole Comandini e che sono imbarazzato a formulare adeguatamente questo emendamento. Il collega Bologna prevedeva che, dove ci fossero più di mille iscritti, ci fosse un altro eletto per i professionisti e un altro per i pubblicisti.

PRESIDENTE. L'emendamento Bologna evidentemente non esiste, perché si deve presumere che l'onorevole Bologna non vi insista, non essendo presente. Mi pare che l'onorevole Comandini abbia espresso più che altro una sua perplessità, che forse gli è stata destata dalla cognizione dell'emendamento Bologna. Non so se il relatore intende far proprio l'emendamento Bologna oppure modificarlo inserendolo nel suo emendamento: oppure se si possa andare avanti mettendo in votazione l'emendamento Breganze, avendo il comitato ristretto per manifestazione verbale dell'onorevole Comandini ritirato il proprio emendamento.

BREGANZE, *Relatore*. Domando al collega Schiavetti se ci sono esigenze così vivaci e reali da farci insistere in questa proporzionalità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se nessuno fa proprio l'emendamento Bologna, è inutile parlarne più.

SCHIAVETTI. Qui abbiamo due problemi: innanzi tutto se si accetta il criterio generale della proporzionalità; poi come realizzarlo. Per la prima questione, credo che sia indispensabile accettare il criterio della proporzionalità, non solo per il desiderio dei giornalisti — di cui possiamo tenere un conto soltanto relativo — ma soprattutto perché le associazioni di stampa tra di loro divergono dal punto di vista degli effettivi in una maniera veramente impressionante. È impossibile che nel consiglio nazionale ci sia una rappresentanza uguale delle associazioni che hanno dieci o venti iscritti e delle associazioni che ne hanno mille e più. Non però una proporzionalità assoluta, perché se fosse assoluta si verificherebbe una specie di schiacciamento delle associazioni minori da parte delle maggiori.

Secondo me il criterio della proporzionalità dovrebbe quindi essere accettato. Diventa difficile stabilire come si attua questo criterio di proporzionalità relativa. Nell'emendamento del collega Bologna, in cui si parla delle associazioni che hanno più di mille iscritti, non

so se si intenda parlare soltanto dei professionisti o dei professionisti e pubblicisti.

BREGANZE, *Relatore*. A me pare che si riferisca all'una e all'altra categoria.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dovrebbe essere un riferimento alle singole categorie, non al totale.

SCHIAVETTI. Per i professionisti ci sarebbe una sola associazione che avrebbe un numero di professionisti superiore a mille, e sarebbe quella di Roma; tutte le altre hanno meno di mille professionisti. Milano ne ha 917 di fronte a Roma che ne ha molti più di mille. Quindi non mi pare che risponda a giustizia questo criterio. Se invece si guarda il totale dei professionisti e pubblicisti, ci sarebbero ben sei associazioni che hanno più di mille iscritti tra professionisti e pubblicisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io direi di lasciare le cose come sono, senza proporzionalità. In sostanza è solo la posizione di Roma, che può richiamare la nostra attenzione.

SCHIAVETTI. Se si tiene conto anche dei pubblicisti, le cose cambiano enormemente, perché Roma ha 6852 giornalisti tra le due categorie, Milano 3683, Venezia 1426, Torino 1544, Palermo 1159.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dovendo adottare questo criterio, bisognerebbe adottarlo per tutte e due le categorie.

PRESIDENTE. Nell'assenza dell'onorevole Bologna, dobbiamo ritenere che egli abbia rinunciato al suo emendamento. Però il richiamo fatto dall'onorevole Breganze ha destato un certo interesse, che è arrivato fino alle preoccupazioni dell'onorevole Comandini e dell'onorevole Schiavetti. Arrivati a questo punto, siccome mi pare che non vi sia né dal punto di vista formale né dal punto di vista dell'esposizione verbale una proposta concreta e precisa, si potrebbe sospendere la seduta per cinque minuti, al fine di vedere come formulare l'emendamento, ove si voglia emendare il testo.

SCHIAVETTI. Prima bisogna vedere se si accetta il criterio della proporzionalità.

PRESIDENTE. I due concetti sono un concetto solo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io mi permetto di proporre un emendamento alla sua proposta. Data la complessità e la difficoltà della questione, sarei del parere di andare avanti nella discussione e su questo punto rimettere tutto al Comitato ristretto, perché nella prossima seduta ci riferisca se veramente si trova una formula.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1962

PRESIDENTE. Io stavo per fare una proposta del genere, subordinata alla prima, cioè se non fosse il caso di andare avanti, senza documento, all'esame dei successivi articoli, accantonando l'art. 15. Questa è una proposta che potrebbe essere tradotta in pratica (non riaprendo i lavori del Comitato ristretto, perché non verrebbe quasi nessuno). Se mai ove si ritenesse opportuno l'accantonamento dell'articolo 15, si potrebbero pregare i colleghi Breganze, Comandini e Schiavetti di formulare un emendamento e presentarlo nella prossima riunione che potrebbe essere quella di domani.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Io sono soddisfatto.

PRESIDENTE. O noi sospendiamo per cinque minuti o accantoniamo l'articolo 15 e i colleghi si riuniranno a fine seduta per formulare l'emendamento. Non so quale delle due proposte sia la più possibile.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Allora, andiamo avanti con l'articolo 16 del quale possiamo dare lettura.

PRESIDENTE. Accantoniamo temporaneamente l'articolo 15. Dò lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Sostituzione dei membri del Consiglio nazionale.

« I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Alla sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa si provvede immediatamente con elezione suppletiva da parte del Consiglio regionale dell'Ordine cui appartiene il componente cessato se si tratta di un professionista; da parte dell'assemblea dei pubblicisti composta ai sensi dell'articolo precedente, se è venuto a mancare uno dei tre membri iscritti nell'elenco dei pubblicisti.

È applicabile al Consiglio nazionale l'ultimo comma dell'articolo 6 ».

C'è un emendamento del Comitato ristretto. « Uniformare il secondo e terzo comma al disposto dell'art. 6 ». E poi c'è un emendamento dell'on. Breganze che dice: « Si applicano al Consiglio Nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 ».

L'onorevole Breganze propone altresì di mutare la rubrica in « Durata in carica del Consiglio Nazionale. Sostituzione ».

BREGANZE, Relatore. Praticamente è la stessa cosa che il Comitato ristretto aveva suggerito in termini generali. L'unica differenza è che io, parallelamente alla modifica suggerivo oltre l'articolo 6 che sia mutato il testo della rubrica. Mi pare che sia una conseguenza esterna.

PRESIDENTE. Siccome la sostanza dei due emendamenti — quello del Comitato ristretto e l'altro del collega Breganze — è perfettamente identica, se i colleghi sono d'accordo possiamo mettere in votazione il testo del Comitato ristretto.

COMANDINI. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Diamo lettura dell'articolo 16. L'articolo 16 resta così formulato: *Durata in carica del Consiglio nazionale...*

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è d'accordo con l'emendamento proposto dall'on. Breganze, per quel che riguarda la sostituzione dei commi secondo e terzo. Non sarebbe, invece, d'accordo per la modifica del titolo, per il quale preferirebbe che fosse lasciata invariata la formula usata nel testo del disegno di legge dove si legge più semplicemente « sostituzione dei membri del Consiglio nazionale ».

BREGANZE, Relatore. Rispettosamente dico che già sull'articolo 6, di fronte allo stesso problema si è attuata la rubrica che oggi suggerisco. Il concetto sostanziale è la durata della carica, non la sostituzione, perché questo è un elemento accessorio. Perciò ho suggerito quella formula. Non ne farei certo una questione di conflitto fra potere legislativo ed esecutivo.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Tutta la procedura si riferisce alla sostituzione.

KUNTZE. Nell'articolo 6 la rubrica fu modificata.

PRESIDENTE. Mi permetto di dire che questo richiamo che fa opportunamente Breganze sia argomento valido per accettare la sua proposta.

KUNTZE. Anche per una ragione di armonia.

PRESIDENTE. Soltanto a quello mi riferivo. Io non interloquivo nella sostanza.

KUNTZE. Nel primo comma dell'articolo 16 è espresso il principio della durata in carica del Consiglio.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Questa è la proposta. Se la commissione crede che non meriti di essere approvata io non insisto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1962

PRESIDENTE. Diamo lettura dell'articolo 16 nella nuova formula proposta dal relatore Breganze.

*Durata in carica del Consiglio nazionale.
Sostituzioni.*

« I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 ».

Metto in votazione l'articolo 16, così come è stato letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17 e ne dò lettura:

Incompatibilità.

« Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 18.

ART. 18.

Cariche

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, designa inoltre tre giornalisti professionisti perché esercitino presso di sé le funzioni di revisori dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei professionisti; i revisori dei conti fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale ».

Diamo lettura dell'emendamento del Comitato ristretto:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da 6 professionisti e 6 pubblicitari; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure 3 giornalisti perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

I componenti del Comitato esecutivo devono essere scelti fra gli iscritti, ecc., sino alla fine ».

L'onorevole Pennacchini propone la sostituzione dell'ultimo comma con il seguente:

« Il presidente deve essere scelto fra gli iscritti all'albo dei professionisti. Il vicepresidente fra gli iscritti all'albo dei pubblicitari. I revisori dei conti fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano cariche presso ordini o consigli nazionali ».

PENNACCHINI. Questo emendamento è già stato da me illustrato in occasione dell'articolo 8, per analogia: lì si trattava di ordine regionale, qui si tratta di ordine nazionale. Quindi, io mi rimetto a quanto dichiarai in quella occasione. Vorrei soltanto far rilevare, conoscendo quale sarà l'esito del mio emendamento, per analogia rispetto all'articolo 8, che la proposta del Comitato ristretto suona in questo modo: all'ultimo comma dell'articolo 18: I componenti del comitato esecutivo devono essere scelti fra gli iscritti, ecc. Se noi commentiamo quello, ecc., e ci rifacciamo al testo governativo vediamo che devono essere iscritti all'albo dei professionisti. Poi c'è: i revisori dei conti, ecc. Ora questo è in contrasto con quanto detto all'articolo 18 proposto dal Comitato ristretto. Qui c'è un evidente errore materiale.

- Per quanto riguarda il mio emendamento, io insisto perché questo emendamento venga esaminato o addirittura votato e possibilmente accolto. Naturalmente occorre che la Commissione si rifaccia a quanto già in precedenza stabilito per quanto riguarda l'approvazione dell'articolo 8.

BREGANZE, *Relatore*. Io ho ascoltato quanto ha detto il collega Pennacchini e ricordo quanto egli ha detto nella precedente seduta, fra cui la riserva espressa, mi pare, dello stesso proponente, a un eventuale articolo 8 bis, riserva alla quale si associava anche il collega Schiavetti, che aveva formulato un testo, e mi pare, anche il Governo.

Detto questo e tornando al testo che ci interessa, io devo fare prima una piccola critica a me stesso e poi dire quello che penso sull'emendamento del collega Pennacchini. Critica a me stesso: io ho formulato taluni emen-

damenti aggiuntivi, parte dei quali avevano già avuto il suffragio dalla cortesia dei colleghi. Però non mi ero avveduto che occorreva ritoccare il numero contenuto nel secondo comma dall'articolo 18. E qui richiamo la cortese attenzione del collega Comandini. Noi avevamo previsto che nei consigli locali e poi anche nel consiglio nazionale c'è la proporzione di due a uno fra professionisti e pubblicisti. Mi pare che secondo comma di questo articolo 18 potrebbe vigere lo stesso criterio e, quindi, sei professionisti e tre pubblicisti.

Mi pare di aver mancato, quando ho insistito su questi emendamenti aggiuntivi, perché con il riferimento al secondo comma dell'articolo 18 torna il discorso fatto per l'articolo 15. Come abbiamo detto per i professionisti e i pubblicisti il rapporto di due a uno, anche nel Comitato esecutivo ci fossero sei professionisti e tre pubblicisti.

Per quanto riguarda il discorso finale del collega Pennacchini, mi pare sia giusto che quella incompatibilità riguardi i revisori dei conti.

C'è la questione più grossa che Pennacchini ha additato. Il presidente di questo consiglio nazionale deve essere un professionista o no? Io ho già espresso sul consiglio locale la mia idea: e, cioè, potesse essere lasciata libertà agli iscritti di valutare se dovesse essere dell'una o dell'altra categoria. A questo punto io sarei orientato a ritenere che essendo un organo nazionale professionale dei giornalisti, presidente debba essere un professionista. Questo mio discorso potrà suonare in contrasto con quello che ho detto, ma mi pare che parlando in sede nazionale di un ordine professionale sia giusto prevedere che sia professionista, oltre che genericamente giornalista, questo presidente.

A titolo personale dichiaro che in sede nazionale sono convinto delle osservazioni formulate dall'onorevole collega Pennacchini.

Per sintetizzare ho detto che mi pare che siamo tutti d'accordo su alcune questioni, cioè per esempio sul comitato esecutivo che sia composto di sei professionisti e tre pubblicisti. Siamo d'accordo sull'errore materiale del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ci sarebbe al secondo comma un suo emendamento. Quindi, lei deve formulare un emendamento.

BREGANZE, Relatore. Al secondo comma non si parlerebbe più di sei professionisti e sei pubblicisti, ma sei professionisti e tre pubblicisti.

PRESIDENTE. Mi riferivo a questo ritocco.

BREGANZE, Relatore. Se vuole lo scrivo. Mi ero scordato di inserire questa aggiunta. Comunque, lo scrivo subito.

PRESIDENTE. Se i componenti del Comitato ristretto sono d'accordo, potrebbero modificare l'emendamento da essi proposto. C'è un errore materiale all'ultimo comma dell'emendamento stesso e l'abbiamo modificato nel senso suggerito dall'onorevole Comandini, cioè a dire « revisori dei conti » invece di « componenti del Comitato esecutivo ». Potremmo considerare errore l'aver sei professionisti e sei pubblicisti e, quindi, modificare in sei e tre. Per poterlo fare, occorre che i suoi componenti siano di accordo.

PINNA. Sempre per l'articolo 18.

PRESIDENTE. L'emendamento Pennacchini sarebbe di modifica all'ultimo comma dell'articolo 18 nel testo proposto dal Comitato ristretto. Cosicché noi potremmo per ora votare l'articolo fino al suo ultimo comma, a proposito del quale è stato presentato l'emendamento sostitutivo Pennacchini.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. A nome del Governo desidero dichiarare che si è d'accordo per accettare il primo comma nel testo proposto dal comitato ristretto; si ha tuttavia qualche perplessità circa la costituzione del comitato esecutivo in seno al consiglio nazionale in quanto, tra l'altro, non sono state precisate le funzioni ad esso demandate. È chiaro, infatti, che, stando a quanto contenuto nel testo dell'articolo 20 con il quale si precisano le attribuzioni del consiglio nazionale, molte di esse, come ad esempio quelle contenute nelle lettere a) e b) ecc. non potrebbero essere demandate alla competenza del comitato esecutivo.

Quindi, se la Commissione insiste nel proporre l'istituzione del comitato esecutivo, sarebbe quanto meno necessario precisarne le attribuzioni.

Per quanto riguarda la correzione del secondo comma dell'emendamento proposto dal comitato ristretto, il Governo è d'accordo nel senso che semmai il comitato esecutivo debba essere costituito da sei professionisti e tre pubblicisti.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini ha affermato poco fa, se non erro, che l'errore materiale in cui è caduto il comitato ristretto consisterebbe nell'aver usato l'espressione « componenti del comitato esecutivo » mentre voleva invece parlare di « revisori dei conti ».

L'obiezione dell'onorevole Sottosegretario di conseguenza verrebbe a cadere.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Resterebbe comunque fermo l'emendamento Pennacchini che si riferisce al secondo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. In sostanza con l'emendamento Pennacchini si vorrebbe mantenere la proporzione di sei professionisti e tre pubblicisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo dichiara di essere d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Pennacchini per le medesime ragioni per le quali si dichiarò d'accordo quando si discusse sull'articolo 8 del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto propone di sostituire il primo comma dell'articolo 18 con il seguente:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da 6 professionisti e 3 pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure 3 giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Pennacchini propone di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 18, formulato dal Comitato ristretto il seguente testo:

« Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 18, con il seguente:

« Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti all'albo dei pubblicisti, i revisori dei conti fra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale ».

In ordine a questo emendamento, il Governo ha già espresso parere favorevole.

PINNA. A nome del gruppo che rappresenta, dichiaro di essere favorevole a che si adotti la formulazione proposta nella scorsa seduta dall'onorevole Comandini. Noi non siamo contrari a che il presidente sia eletto tra i professionisti ed il vicepresidente tra i pubblicisti. Non vi è nessuna ragione, però, per escludere che a presidente possa essere eletto anche un pubblicista.

Su questo particolare aspetto del problema, sul quale ha rimeditato, sia pure negativa-

mente, l'onorevole Relatore, noi restiamo fermi.

COMANDINI. Vorrei aggiungere una sola osservazione che ebbi occasione di fare quando discutemmo del problema relativo alla presidenza dei Consigli regionali.

Una volta che sia stabilita una proporzionalità prevalente a favore dei professionisti, è chiaro che, se la scelta dovesse cadere sul pubblicista (cosa che secondo noi deve essere possibile), essa sarebbe dettata da motivi di opportunità, di valutazione personale e di stima tale da superare il distacco esistente tra l'una e l'altra categoria. È proprio il criterio della proporzionalità accettato nella misura di 2 a 1 a favore dei professionisti ad offrire la massima garanzia per la scelta, perché non è possibile escludere *a priori* che ci possa essere un pubblicista dotato di particolare valore, autorità e tradizione e nome che possa essere scelto utilmente dagli stessi professionisti per ricoprire la carica di presidente del Consiglio nazionale.

Per tutte queste ragioni sono d'accordo con l'onorevole Pinna.

SCHIAVETTI. Per i criteri di ordine generale a cui ho più volte accennato, io insisto nell'esclusione dei giornalisti pubblicisti dall'assunzione della carica più alta dell'ordine. Non ripeto le ragioni già esposte in proposito, ma faccio notare in più che sarebbe molto strano che diventasse presidente dell'Ordine dei giornalisti un pubblicista il quale fosse iscritto a un altro Ordine professionale.

PINNA. Fate un emendamento in questo senso e lo approveremo.

SCHIAVETTI. La categoria a cui potrebbe appartenere questo presidente pubblicista, se si escludono gli appartenenti agli Ordini degli avvocati, degli ingegneri e via di seguito, rimarrebbe estremamente ristretta. Credo che sarebbe più rispondente alla concretezza di questo Ordine dei giornalisti che il presidente fosse un professionista. Il professionismo investe un complesso di doveri e di diritti che per i pubblicisti è una cosa estremamente labile.

PINNA. L'argomento principale addotto dall'onorevole Schiavetti è che il pubblicista può essere iscritto in un altro albo...

SCHIAVETTI. Non è il principale.

PINNA. ... ed io tengo a dichiarare anche a nome dei colleghi del mio gruppo che noi non ci opponiamo a un emendamento come quello già preannunciato nell'altra seduta dall'onorevole Schiavetti, cioè che il presidente non deve essere iscritto in un altro albo pro-

fessionale. Questo lo riteniamo fermamente giusto. Ma, eliminata questa difficoltà, che cosa rimane? Rimane la possibilità — che è più concreta che mai, data la proporzionalità affermata dalla Commissione — che siano gli stessi professionisti a poter eleggere presidente un pubblicista. La proporzione di sei a tre dà garanzia assoluta su questo punto. E allora, perché eliminare la possibilità che presidente possa essere — per quelle ragioni or ora indicate dal collega Comandini — un pubblicista? Noi riteniamo prevalenti queste ragioni e insistiamo.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. La questione sollevata è d'importanza notevole e credo che, in conformità dei principi anche derivanti dal codice civile, secondo cui l'albo degli iscritti è riferito ad un concetto di professionisti e, quindi, di abitudine della prestazione d'opera intellettuale intesa come lavoro autonomo, dobbiamo dare al presidente, che è l'organo più rappresentativo della categoria, quel carattere che più si addice all'ordinamento della professione di giornalista. Ritengo altresì che la norma proposta non sia in contrasto con le disposizioni già approvate; essa anzi non è altro che il logico sviluppo dei principi fin qui seguiti. Se la Commissione ha approvato all'unanimità la costituzione del comitato esecutivo, nel senso che si debba dare in esso una prevalenza ai professionisti, è chiaro che anche l'organo più rappresentativo della categoria, che è il presidente, debba appartenere alla categoria prevalente, cioè a quella dei professionisti.

Confermo quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, che, cioè, il Governo è favorevole a dare con una norma espressa l'attribuzione della carica di presidente a un giornalista che appartenga ai professionisti.

Aggiungo che in tutti gli ordini in cui ci sono categorie miste di professionisti veri e propri e di lavoratori intellettuali dipendenti, si è stabilito che il presidente deve appartenere alla categoria più rappresentativa.

È chiaro che i pubblicisti partecipano anche alla elezione, ma il presidente, in quanto rappresentante della categoria, deve essere scelto tra i professionisti.

MIGLIORI. Per gli argomenti che sono stati portati testé sia dall'onorevole Ministro sia dall'onorevole Schiavetti, e per la considerazione che la *ratio* di questa legge è soprattutto quella di sistemare l'ordine dei giornalisti professionisti più ancora che quello dei pubblicisti i quali non hanno quella spinta e quella urgenza di essere collocati in un albo disciplinato dalla legge, come

domandano i professionisti, credo che si debba mantenere la proposta del Relatore e far sì che la presidenza sia riservata ai professionisti.

PINNA. Ma ella precedentemente era di avviso contrario.

MIGLIORI. Ci ho ripensato, perché ho ascoltato gli interessati.

ZOBOLI. Che il comitato esecutivo sia composto in quella forma e in quella proporzione, non trovo nulla in contrario. Ma noi siamo contrari al fatto che venga addirittura stabilito con una norma apposita quale deve essere la qualifica del presidente e del vicepresidente, cioè che una limitazione provenga attraverso una norma di legge. Perché, a mio avviso, — mio e dei miei compagni di gruppo — questo è in contrasto con i principi di libertà e di democrazia di questo ordine, è in contrasto con i principi di libertà dell'assemblea che deve eleggere il presidente e crea anche una gerarchia di valori, che non trova una rispondenza nello spirito con cui viene costituito l'ordine.

Per questi motivi noi siamo favorevoli al testo proposto dal comitato ristretto.

COMANDINI. Il Comitato ristretto aveva detto, per i consigli locali, che se il presidente è professionista, il vicepresidente deve essere pubblicista, e viceversa. Noi siamo d'accordo per fare la stessa cosa nei riguardi del consiglio nazionale.

BREGANZE, Relatore. Il presidente del Comitato ristretto ha lasciato impregiudicata la questione. Io mi sono persuaso che nella categoria nazionale sia giusto che il rappresentante abbia la professionalità nell'ordine. Ho acceduto all'emendamento Pennacchini e non posso non insistere su questa tesi, che si è maturata attraverso il mio ripensamento.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Posto che si deve esaminare al termine della seduta il contenuto dell'articolo 15 sulla proporzionalità e la rappresentanza, perché non rinviemo anche questo argomento a un riesame in altro momento?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Non potrebbe il Comitato ristretto esaminare questo che è uno degli argomenti più gravi? È un problema di rappresentanza di categoria; non potrebbe il Comitato ristretto affrontarlo un po' più profondamente, sentendo un po' anche la categoria?

PENNACCHINI. Io sono pubblicista e sono favorevole alla tesi sostenuta da Schiavetti.

COMANDINI. La rappresentanza delle categorie sarà certamente e rispettivamente

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 1962

orientata in un senso o in un altro. Il problema, a mio avviso, è grave. Quando in pratica i professionisti hanno una prevalenza assoluta vuol dire che la scelta sarà sempre di gradimento dei professionisti. Io vorrei pregare i colleghi della commissione di fare ancora un ripensamento (visto che già ne hanno fatto uno). Prego tener conto di questo dato di fatto: non cade il mondo che il presidente deve essere un professionista, ma si dà un marchio di inferiorità a una parte della categoria che sono i pubblicisti.

Le conseguenze pratiche, lo ripeto per la ennesima volta; data la maggioranza che noi abbiamo riconosciuto ai professionisti, non saranno mai in contrasto con quella che è la volontà dei professionisti. Tutt'altra cosa è quella degli albi speciali nelle altre professioni, per esempio, degli ingegneri. Si tratta di ingegneri che sono iscritti all'albo, pur essendo dipendenti. Ci sono degli albi speciali che non sono di liberi professionisti, come quelli degli avvocati dipendenti dagli enti che hanno formato organicamente i loro uffici legali. Questa è la ragione per cui nell'albo degli ingegneri c'è anche la categoria degli ingegneri dipendenti. I professionisti e i pubblicisti non sono divisi da questo criterio dell'indipendenza. Professionisti e pubblicisti sono divisi soltanto dall'esclusività o non esclusività della professione.

SCHIAVETTI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei presenti sull'opportunità di tener conto della opinione prevalente in mezzo ai giornalisti. L'opinione prevalente in mezzo ai giornalisti risulta chiaramente dalla organizzazione che si sono data. Questa organizzazione dà un posto preminente ai professionisti, non certamente per assegnare ai pubblicisti una posizione di inferiorità; ma perché l'attività dei pubblicisti è diversa. È naturale che si dia ampia parte a coloro che del giornalismo fanno la loro esclusiva attività.

In tutti i congressi della stampa, questo tema è stato trattato ed è stato risolto d'accordo con i pubblicisti che noi riteniamo come ospiti graditissimi; ma non possono avere una importanza, relativamente ai professionisti, sproporzionata al loro apporto professionale. Per questa ragione, io credo che occorra affermare il predominio dei professionisti.

PRESIDENTE. Se ho ben capito l'onorevole Schiavetti ritorna su una sua proposta

appena accennata, e non tradotta in emendamento.

La proposta ha avuto un certo accoglimento da parte dei colleghi sostenitori della tesi opposta, quella dell'onorevole Pennacchini e del Governo, nel senso che si pensava alla possibilità di restringere la categoria dei pubblicisti eleggibili al posto di presidente, restringerla al massimo, cioè, a quei pubblicisti non iscritti ad altri albi. Diceva l'onorevole Schiavetti che, in un certo senso, non ne valeva la pena tanto erano pochi i pubblicisti non iscritti a nessun albo. Ad ogni modo, l'onorevole Pinna sottolineava, anche a nome di altri colleghi, la possibilità di aderire alla proposta.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non risolve il problema di fondo. È una questione marginale che crea un'ulteriore discriminazione nell'interno dei pubblicisti.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini, in un'interruzione, proponeva la sospensione della discussione, per poter trovare possibilmente un certo punto di intesa.

Ora, se i colleghi della Commissione sono d'accordo in questo senso, noi possiamo sospendere i nostri lavori, allo scopo di consentire un incontro fra i presentatori di emendamenti per una possibile intesa, poiché si tratta di un argomento che presenta innegabile interesse in rapporto all'importanza dell'intera legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per vedere se c'è un punto di intesa, io insisterei sul suggerimento di sentire la categoria.

PRESIDENTE. Possiamo rinviare a domani, nella speranza che domani si arrivi a una conclusione.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI